

## **Informativa sulla manutenzione dell'illuminazione di sicurezza**

L'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA) ha emanato nel 2015 varie direttive fra le quali una concernente la manutenzione della segnalazione delle vie di fuga e dell'illuminazione di sicurezza (direttiva AICAA 17-15).

A rigor di termini, tali direttive non hanno valore di legge. Ma ciononostante non le si possono ignorare per il motivo seguente:

In base al Codice delle obbligazioni "il **proprietario di un edificio ... è tenuto a risarcire i danni cagionati** da vizio di costruzione o **da difetto di manutenzione.**" (art. 58 cpv. 1 CO)

Dato che le direttive AICAA entrate in vigore nel 2015 sono considerate "Regole della tecnica", una loro inosservanza viene qualificata automaticamente come "difetto di manutenzione", con tutte le conseguenze che ciò comporta.

In altre parole, se un proprietario di stabile o l'amministratore competente non si curano della necessaria manutenzione, di per sé questo non ha nessuna conseguenza immediata e in linea di principio, salvo casi estremi, non devono nemmeno temere multe o provvedimenti amministrativi di sorta, però...

...c'è un però: quanto detto vale, finché non succede niente. Ma quel malaugurato giorno (tocchiamo ferro) in cui dovesse verificarsi un danno (a persone o cose) riconducibile a un difetto di manutenzione, il proprietario *in primis* e dopo di lui l'amministratore si vedrebbero confrontati con tutta la durezza delle norme civili e penali, per non parlare dei problemi che la situazione comporterebbe con le compagnie di assicurazione, sempre molto sollecite ad aggrapparsi a ogni cavillo, pur di non pagare o di poter ridurre l'importo del risarcimento.

Pertanto riteniamo opportuno ricordare qui di seguito le disposizioni più importanti concernenti la manutenzione dell'illuminazione di sicurezza secondo la direttiva AICAA 17-15.

- In caso di interruzione della normale illuminazione artificiale, l'illuminazione di sicurezza dovrà entrare in funzione tempestivamente e per **una durata di almeno 30 minuti** (cifra 3.2.1 n. 2).
- Le installazioni delle illuminazioni di sicurezza come le lampade di sicurezza, i relativi quadri di inserimento e di distribuzione nonché i circuiti elettrici sono da contrassegnare come tali (cifra 3.2.1 n. 3).
- Durante il periodo funzionale prescritto, le illuminazioni di sicurezza devono essere controllate ... **almeno due volte all'anno**. Per le lampade di sicurezza dotate d'indicatore dello stato di funzionamento è **sufficiente un controllo annuale** (cifra 4.3 n. 1).
- **Proprietari e gestori di impianti sono responsabili della manutenzione dell'illuminazione di sicurezza e dell'alimentazione elettrica delle funzioni di sicurezza**, che devono essere mantenute in buono stato, come previsto dalla normativa, e sempre pronte all'uso (cifra 5 n. 1).
- **È obbligatorio tenere un registro di controllo** annotando i lavori di manutenzione effettuati (per es. prove di funzionamento, manutenzione o riparazione) (cifra 5 n. 2).

Restiamo sempre a disposizione degli interessati per maggiori ragguagli in merito a questo tipo di manutenzione.

Massagno, 31.03.2017/RC